

**COMUNE DI DERUTA**  
**Provincia PERUGIA**

**LEGGE 9.12.1998 N. 431 – ART.11-**  
**FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE**  
**REQUISITI SOGGETTIVI DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI**

**1) *Requisiti che deve possedere il solo richiedente, titolare della domanda:***

- A. Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea e residenza nella Regione Umbria da almeno un anno.

Ai fini della sussistenza di tale requisito si possono cumulare anche periodi non continuativi di residenza, maturati negli ultimi cinque anni anteriori alla data del bando.

Sono equiparati a tutti gli effetti ai cittadini italiani i profughi con riconoscimento giuridico dello status di rifugiato politico o per ragioni umanitarie.

- B. Cittadinanza di altro Stato e residenza da almeno dieci anni in Italia ovvero cinque anni nella Regione Umbria.

Ai fini della sussistenza di tale requisito si possono cumulare anche periodi di residenza non continuativi sul territorio nazionale o regionale, a decorrere dalla data di inizio della prima residenza.

***Il richiedente deve presentare la domanda presso il Comune di residenza.***

**2) *Requisiti che devono possedere tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, compreso il richiedente titolare della domanda:***

- C. Non titolarità, nella regione Umbria, di diritti di proprietà, nuda proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su di un alloggio o quota parte di esso adeguato alle esigenze del nucleo familiare anagrafico. Ai fini del possesso di tale requisito devono sussistere entrambe le seguenti condizioni :

C1 inadeguatezza dell'alloggio posseduto. Viene divisa per 16 l'intera superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali di cui è composta l'unità immobiliare. Le eventuali cifre dopo la virgola vengono arrotondate per difetto o/e per eccesso a seconda che siano al di sotto o al di sopra di 0,5. Il numero ottenuto viene rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera inadeguato, qualora tale rapporto risulti essere inferiore ai seguenti parametri :

1. Due vani convenzionali per nucleo familiare di una o due persone;
2. Tre vani convenzionali per nucleo familiare di tre o quattro persone;
3. Quattro vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre.

Si considera, altresì, impossidente colui che è comproprietario o nudo proprietario di un alloggio, o quota parte di esso, ma non vi abita in quanto l'immobile è occupato dall'usufruttuario, dall'altro comproprietario o è locato a terzi.

C2 reddito dell'alloggio posseduto. Il nucleo familiare non deve essere titolare di un reddito annuo complessivo da fabbricati, superiore ad euro 500,00. Si tiene conto esclusivamente degli immobili accatastati alla categoria A/. E' in ogni caso adeguato l'alloggio accatastato alle categoria A/1 A/8, A/9.

- D. Non aver usufruito nell'anno 2011 nè dei contributi per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 7 dell'Ordinanza ministeriale n.2688 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni né di altri contributi pubblici integrativi del canone d'affitto, ad eccezione di quelli previsti dalla L. 431/98 e di non aver fruito delle detrazioni di imposta sul reddito per canoni di locazione;
- E. Essere percettore di reddito nell'anno 2011, e aver percepito nel medesimo anno, un reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, costituito in misura non inferiore al 90% da pensione, lavoro dipendente, indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato, non superiore alla somma di euro 12.153,18 rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 14%.

F. Dimensione dell'alloggio in affitto:

- Fino a 120 mq per nuclei familiari composti da una o due persone;
- Fino a 150 mq per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre;

Sono comunque esclusi dai contributi i locatori di alloggi accatastati nelle categorie A1, A8 e A9.

Per l'accertamento del requisito di cui alla precedente lettera E l'ammontare del reddito da assumere a riferimento è quello dell'anno 2011, risultante dalla dichiarazione presentata ai fini fiscali nell'anno 2012 ed il valore del canone annuo è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini dell'imposta di registro, per l'anno 2012. Nei casi di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito posseduto dal nucleo familiare, ovvero dei ricorsi di cui al successivo punto, il Comune effettuerà le necessarie verifiche presso gli uffici finanziari, al fine di accertare l'effettiva sussistenza delle condizioni di disagio denunciate e richiederà apposite dichiarazioni ai sensi del D.lvo 31.03.1998, n°109.

### **3) Modalità di presentazione delle domande**

Le domande di assegnazione dei contributi dovranno essere redatte esclusivamente su apposito modulo, predisposto dalla Regione Umbria, scaricabile dal sito internet <http://www.casa.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=74&explicit=SI> e disponibile presso gli Uffici Comunali, nel quale il richiedente deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il possesso dei requisiti previsti.

### **4) Termine di presentazione delle domande**

La domanda di assegnazione dei contributi deve pervenire, pena l'esclusione, entro il 31 ottobre 2012. Le richieste pervenute successivamente non saranno ammesse alla formazione delle graduatorie.

### **5) Formazione della graduatoria**

Il Comune entro trenta giorni dalla scadenza del bando effettua l'istruttoria delle domande pervenute e formula la seguente graduatoria :

- A. nuclei familiari in possesso di un reddito imponibile annuo del nucleo familiare anagrafico, costituito in misura non inferiore al 90% da pensione, lavoro dipendente, indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato, non superiore alla somma di euro 12.153,18 rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 14%.

La suddetta graduatoria è formata attribuendo alle domande i punteggi relativi:

- all'incidenza del canone annuo di locazione sul reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare;
- al reddito annuo imponibile del nucleo familiare, al netto del canone di locazione e ripartito tra i componenti del nucleo familiare;

stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale 20.12.1999, n°755 ( punto 6) e smi.

A parità di punteggio, le domande sono collocate nella graduatoria in ordine crescente di reddito del nucleo familiare. La graduatoria provvisoria è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, entro i quali possono essere presentati al Comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio.

Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato, il Comune, esamina le opposizioni, formula la graduatoria definitiva, che viene pubblicata all'albo pretorio e trasmessa alla Regione Umbria per consentire la ripartizione dei contributi.

### **6) Agevolazioni per nuclei familiari in particolari condizioni di debolezza sociale:**

per i nuclei familiari in particolari condizioni di debolezza sociale, l'entità massima del contributo assegnabile è aumentata del 25%.

Le condizioni di debolezza sociale che danno diritto all'aumento del contributo sono la presenza, nel nucleo familiare anagrafico di :

- componenti ultrasessantacinquenni;
- disabili con percentuali di invalidità pari al 100%.

Per quanto non citato nel presente bando, vale quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio Regionale dell'Umbria 20.12.1999, n° 755, dal DM dei LL.PP. 7 giugno 1999 e dalle altre disposizioni statali e regionali vigenti in materia.

Deruta 26/09/2012

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
Dr. Marco Taralla